







A cura di Cinzia De Stefanis

# La compartecipazione agraria

# Contratto per incrementare produzioni agricole

Categoria: **Imprese** Sottocategoria: **Agricoltura** 

Il contratto di compartecipazione, se opportunamente applicato, offre la possibilità di incrementare sotto il profilo qualitativo e/o quantitativo le produzioni agricole che l'impresa potrà qualificare come ottenute a titolo originario con evidenti vantaggi sia ai fini della vendita diretta (ampliando ad esempio la gamma di prodotti offerti), sia ai fini delle attività agricole connesse di trasformazione al fine di integrare o migliorare la propria produzione.

# Di cosa si tratta?

Premessa	2
I due soggetti partecipanti	2
I contraenti	3
L'oggetto del contratto	3
La forma del contratto ed i riflessi per le imposte dirette	3
Durata del contratto	3
Coltivazione del fondo	4
Ripartizione del prodotto	4
Vendita del prodotto	5
La stagionalità	5
Riferimenti normativi	<u>ç</u>





#### **Premessa**

Il contratto di compartecipazione è un contratto atipico, cioè non regolamentato in maniera organica né dal codice civile né da altre leggi dello Stato, che affonda le proprie radici in abitudini secolari. Tale contratto rappresenta una forma di esercizio congiunto dell'attività agraria e prevede che due soggetti si accordino per utilizzare i propri fattori produttivi per svolgere una coltivazione a carattere stagionale.

Si tratta pertanto di un contratto di natura associativa con il quale una parte (concedente) mette a disposizione il fondo per coltivarlo insieme ad un altro imprenditore (compartecipante) al fine di dividere i prodotti ottenuti.


Rispetto ad altre forme contrattuali oggi vietate (mezzadria, colonia parziaria), nel contratto di compartecipazione prevale l'elemento di cogestione dell'attività rispetto alla pura prestazione lavorativa.



**ATTENZIONE!** È' un modo per permettere ad un terreno che di fatto non è affittabile (per es. per i diritti PAC, perché acquistato con agevolazioni piccola proprietà contadina, etc.), di trasferire ad un altro soggetto la quota di reddito agrario; al termine della relativa coltivazione stagionale i soggetti ripartiscono i frutti come da contratto.

#### I due soggetti partecipanti

La compartecipazione agraria si qualifica come contratto agrario in cui due soggetti:



In tale contratto, il compartecipante sopporta insieme al concedente i rischi dell'attività, realizzando congiuntamente a questi una vera e propria impresa comune, pur se limitata a specifiche e temporanee colture stagionali, e potendo accadere di non avere la propria quota in annate improduttive.

La compartecipazione permette di fare rientrare le produzioni ottenute nella determinazione del reddito su base catastale.



**NOTA BENE** - Affinché il contratto di compartecipazione possa essere validamente stipulato e possa produrre gli effetti voluti dalle parti, è necessario rispettare alcuni importanti requisiti, che qui di seguito si sintetizzano.





#### I contraenti

Entrambi i contraenti devono essere imprenditori agricoli, altrimenti si configurerebbe un contratto di altra natura.

È' necessario svolgere l'attività agricola anche in maniera autonoma.

Il compartecipante, oltre a coltivare il fondo del concedente in forma associata, dovrà svolgere anche l'attività agricola in proprio e, conseguentemente, detenere terreni a titolo di proprietà e/o affitto. Inoltre, il compartecipante che partecipa attivamente ai lavori colturali e alla loro organizzazione dovrà essere iscritto nella gestione INPS quale coltivatore diretto o imprenditore agricolo principale.

#### L'oggetto del contratto

Deve riguardare una singola coltura stagionale e non, invece, la generica coltivazione di un determinato appezzamento di terreno; la coltura stagionale non può inoltre riguardare l'intera azienda del concedente.



**RICORDA** - La stagionalità del contratto è un'esigenza rigorosa; per coltivazione stagionale si intende quella di prodotti che liberano la terra una volta raccolti e che quindi sono alternabili ad un'altra coltivazione; per tale motivo è consigliato per gli ortaggi.

# La forma del contratto ed i riflessi per le imposte dirette



Nonostante non sia obbligatorio, è consigliato il contratto in forma scritta, sia a fini probatori sia per l'eventuale deposito presso gli uffici della pubblica amministrazione. Inoltre, la natura associativa del contratto impone la ripartizione del reddito agrario ai sensi del **comma 2, art.** 33 del TUIR, pertanto, la sottoscrizione del contratto effettuata dalle parti permette di fissare la quota di reddito da ripartire e conseguentemente la quota che le stesse dovranno indicare nella propria dichiarazione dei redditi.

Ricordiamo che, nel caso in cui una delle parti sia rappresentata da una società semplice o da un'impresa familiare, il reddito attribuito dovrà poi essere ulteriormente ripartito in capo ai soci o ai familiari.

#### **Durata del contratto**

L'inizio del contratto coincide di solito con la messa a disposizione del terreno al compartecipante. Il contratto rimarrà in essere fino all'ultimazione delle lavorazioni necessarie (in genere fino la raccolta del prodotto) pertanto, i termini di riferimento non sono rappresentati dall'annata agraria, ma quelli propri del ciclo colturale del prodotto stagionale oggetto della coltivazione.







#### Coltivazione del fondo

È necessario che entrambe le parti partecipino effettivamente alla coltivazione associata del fondo e la ripartizione del prodotto dovrà essere proporzionale all'effettivo apporto alla conduzione associata.



#### Esempio

Il concedente potrà sostenere le lavorazioni preliminari alla semina o trapianto (aratura, sistemazione del terreno e prima concimazione), mentre il compartecipante potrà eseguire personalmente o per mezzo di contoterzisti alcune delle operazioni colturali dalla consegna fino al raccolto.

### Ripartizione del prodotto

La ripartizione del prodotto a titolo originario dovrà essere proporzionata all'apporto effettivo di ciascuna parte alla conduzione associata del fondo.

Comunque, le parti possono liberamente definire i criteri di ripartizione del prodotto ottenuto. Si deve però escludere la possibilità di definire dei compensi fissi e predeterminati.

La ripartizione della produzione ottenuta si effettua in campo dopo le fasi di raccolta. Se le parti decidono di ripartire il prodotto in base alle rispettive quote di spettanza, ciascuno provvederà in proprio a commercializzarlo, emettendo regolare fattura di vendita oppure ad utilizzarlo direttamente all'interno della propria azienda (ad esempio: foraggio destinato all'alimentazione degli animali).



Considerando che la quota parte del prodotto viene attribuito alle parti a titolo originario, i proventi derivanti dalla vendita di tali prodotti verranno assorbiti nella determinazione del reddito su base catastale ai sensi di quanto previsto dall'art. 32 del TUIR. Se, invece, le parti si accordano affinché il prodotto sia integralmente ceduto da una di esse, il prodotto sarà venduto dall'assegnatario che emetterà una fattura a proprio nome per l'intera produzione. Egli provvederà quindi a liquidare all'altra parte la quota di spettanza in danaro, conseguentemente sarà sufficiente emettere una ricevuta in quanto l'operazione è esclusa dal campo di applicazione dell'IVA (ex art. 2 del D.P.R. 633/1972).





#### Vendita del prodotto

Per quanto riguarda la vendita del prodotto possono aversi le seguenti casistiche:

1.	<b>→</b>	se il prodotto è ripartito al termine del raccolto, ognuna delle parti procede autonomamente alla vendita del proprio prodotto;
2.	<b>→</b>	se l'intero prodotto è "affidato" ad una sola delle parti, quest'ultima provvederà alla vendita dell'intera produzione emettendo fattura all'acquirente. Quindi, procederà a liquidare la quota all'altra parte. In tal caso la liquidazione in denaro è esclusa dal campo di applicazione dell'IVA, pertanto sarà sufficiente emettere una ricevuta con applicata la marca da bollo. Nel caso in cui l'impresa "liquidata" sia in regime IVA ordinario, tale operazione potrebbe generare un'indetraibilità (parziale) dell'IVA sugli acquisti;
3.	<b>→</b>	una delle parti può dare mandato all'altra di procedere alla vendita. In caso di mandato senza rappresentanza (art. 1705 del c.c.), il mandatario procede alla vendita per conto del mandante, provvedendo a fatturarlo direttamente all'acquirente. In tal caso, il mandante emette fattura di vendita al mandatario, il quale procede alla vendita a proprio nome del prodotto, liquidando quindi il mandante;
4.	<b>→</b>	se il prodotto è destinato all'alimentazione del bestiame o alla trasformazione, in tal caso il prodotto viene ripartito tra le parti e trasferito presso i rispettivi depositi senza necessità di essere fatturato.



**ATTENZIONE!** Nel caso in cui i terreni messi a disposizione per la coltivazione siano stati acquisiti con le agevolazioni previste per la piccola proprietà contadina, si ritiene che il contratto di compartecipazione, avendo natura associativa, non determini la decadenza dei benefici.

#### La stagionalità

La tecnica agronomica insegna che vi sono tipologie di colture caratterizzate dalla loro brevità, provvisorietà e di inserirsi fra altre coltivazioni.

Trattasi delle coltivazioni stagionali e di quelle cosiddette «intercalari». Le prime hanno una durata che non può eccedere di molto quella naturale delle stagioni (solitamente un trimestre) mentre le seconde si collocano all'interno di una coltivazione principale per sfruttarne gli intervalli. Queste ultime, che possono essere a ciclo estivo o invernale, prediligono solitamente piante a rapida crescita il cui raccolto non è destinato alla vendita, ma è utilizzato per usi interni come foraggio o sovescio, cioè come fertilizzante dello stesso terreno, contribuendo così ad integrare e arricchire l'humus del fondo.











La tipicità di queste coltivazioni (stagionale e intercalare), costituita dall'avere entrambe una breve durata di tempo e dall'interporsi fra altre coltivazioni principali, pone particolari problemi, sia dal punto di vista contrattuale che fiscale, conseguenti all'affitto dei terreni; problemi connessi all'interpretazione norme che le disciplinano. Relativamente al primo aspetto, si fa presente che l'articolo 56 della legge n. 203/1982, in materia di contratti d'affitto agrari, prevede che la citata normativa non si applica ai contratti di compartecipazione limitata a singole coltivazioni stagionali né alle concessioni per coltivazioni intercalari né alle vendite di erbe di durata inferiore ad un anno quando si tratta di terreni non destinati a pascolo permanente, ma soggetti a rotazione agraria. Il motivo di tale esclusione è costituito dal fatto che, trattandosi nella fattispecie di contratti di durata limitata, risulterebbe del tutto superfluo l'assoggettamento dei medesimi ai vincoli imposti dalla normativa di riferimento ed in particolare quelli relativi alla normale durata dell'affitto (quindici anni).



**INFORMA** - Più propriamente, la «compartecipazione stagionale» sta ad indicare un rapporto in cui il proprietario, che coltiva direttamente il fondo, concede ad un terzo uno o più appezzamenti per una coltivazione stagionale, la cui durata coincide genericamente con quella (trimestrale) delle stagioni. Occorre, tuttavia, che fra il titolare del terreno e il coltivatore vi sia una comunanza di intenti per quello che riguarda l'assunzione dei rischi nel senso che il rapporto non può essere solamente di natura economica (con il pagamento di una somma di denaro) tralasciando le eventuali conseguenze che potrebbero derivare, ad esempio, dalla perdita del raccolto.



Parimenti, non può trattarsi di «coltivazione intercalare» quando questa comprenda un periodo di tempo superiore a quello di una coltura principale. Analoga questione, per i contratti di vendita delle erbe ai quali non si applica l'art. 56 della legge n. 203/1982 quando, oltre ad avere durata inferiore all'anno e contenuto limitato alla semplice raccolta delle erbe, si riferiscano a terreni effettivamente assoggettati a rotazione agraria. Va da sé che per i suddetti tipi di contratti è esclusa la possibilità di deroga da parte delle organizzazioni sindacali. Questo non impedisce che qualora il proprietario intenda concedere il terreno per la sola durata di una coltura, disinteressandosi della gestione (quindi senza alcuna compartecipazione), può farlo mediante un normale contratto di affitto di durata inferiore all'anno, da stipularsi (in questo caso) con l'assistenza delle organizzazioni sindacali di categoria. Circa il secondo aspetto, di natura fiscale, le problematiche riguardano l'eventuale perdita delle agevolazioni tributarie previste per la piccola proprietà contadina quando l'affitto del fondo rustico, anche se di durata limitata e strumentale a una coltivazione intercalare (ossia di breve ciclo all'interno della realizzazione di un prodotto dello stesso genere di più lungo ciclo), avviene entro il quinquennio dal suo acquisto; in questo caso, il contribuente decade dai benefici fiscali della legge n. 604/1954?



Del 21/03/2024





Sull'argomento si è espressa più volte la **Cassazione** ribadendo che «l'affitto del fondo rustico entro il quinquennio dal suo acquisto, anche se di durata limitata (nella specie otto mesi) e strumentale ad una coltivazione intercalare (ossia, di breve ciclo all'interno della realizzazione di un prodotto dello stesso genere di più lungo ciclo), comporta la perdita delle agevolazioni tributarie, **ai sensi dell'art. 7 della l. 6 agosto 1954, n. 604**, in quanto sintomatico della cessazione della coltivazione diretta da parte del proprietario, salvo che lo stesso avvenga a favore del coniuge, dei parenti entro il terzo grado o degli affini entro il secondo, che, in base **all'art. 11 del d.lgs. 18 maggio 2001, n. 228, esercitino, a loro volta, l'attività di imprenditore agricolo ex art. 2135 c.c.** ».

# Compila Contratto di Compartecipazione Agraria

•	scrittura p				_	•
c.f.						
a(	COMPARTECI	PANTE e di	seguito	verrà in	dicata che	trattasi di
compartecipazione		con				conduzione)
e il sig	, c.f			.p.iva		nato
a,	il	residen	te a	l	, via	a
(COMPARTECIPATO e	di seguito veri	rà indicata d	che tratta	asi di cor	npartecipa	zione senza
conduzione)						
convengono e stipulano	il seguente co	ntratto di co	mparteci	pazione st	agionale lii	mitatamente
ed esclusivamente alla c	oltivazione del	atto	alla tras	formazion	e industrial	е.
1. II COMPARTECIPAN	TE, in qualità	di proprietai	io dei t	erreni sot	to distinti,	concede al
CAMPARTECIPATO	in	compartecip	azione s	stagionale,	disciplinat	a ai sensi e
per gli effetti dell' art.56	della legge n°	203 del 3 ma	aggio 198	82, la 1. sı	perficie di	complessivi
На						
2. II COMPARTECIPAN	ΓΕ mette a dis	posizione la	porzion	e di terrer	no suddetta	a e dichiara
espressamente di de	estinarla esclu	usivamente	alla co	oltura sta	agionale d	del
3. II COMPARTECIPANT	TE è titolare de	ll' intera pro	duzione	derivante	dalla coltiv	azione e ne
curerà	direttamente		la		commerc	ializzazione.
4. AI COMPARTECIPAT	O spetterà un	compenso	pari al	del	la liquidaz	ione che la
Cooperativa riconoscera	à relativamente	al prodotto	conferit	o e comr	nercializzat	o nonché il
valore dei titoli accoppi	ati alla coltura	corrisposti a	all'Ente e	rogante A	GREA. Tali	proporzioni
sono qui espresse a ti	itolo indicativo,	esse potra	nno esse	ere modifi	cate, a co	nsuntivo, su
accordo di entrambi le p	arti in base agl	i andamenti :	stagional	i, ai risulta	ti produttiv	i e al prezzo
finale del prodotto, fern	no restando il p	orincipio della	a condivi	sione del	rischio imp	renditoriale.
5. II COMPARTECIPANT	E è titolare dei d	diritti per il pa	gamento	unico azi	endale ai s	ensi Reg. CE
73/09 del 19/01/200	9(sia titoli d	lisaccoppiati	e/o o	rdinari c	he titoli	accoppiati).
6. II COMPARTECIPA	NTE provvede	e ai segue	nti intei	venti ad	alle spe	se inerenti
-l'aratura	ed	estirpatura	a	del		terreno,
-livellatura,						
-il rifacimento	delle	scoline	е	la	pulizia	canali,
-all'erpicatura,						
-all'acquisto	delle	seme	nti	е		piantine,
-all'acquisto		dei				concimi,
-all'acquisto	dei		prodo	tti		fitofarmaci,





Del 21/03/2024

N. 09



FISCAL**F@CUS**° Direttore Antonio Gigliotti

> di -alla stipula idoneo contratto assicurativo contro la grandine, -al conferimento е commercializzazione del prodotto, -a rispettare le norme dei Disciplinari di Produzione Integrata emanati dalla Regione......, -a registrare tutti gli interventi di fertilizzazione e fitosanitari sul Quaderno di Campagna, -allo smaltimento di tutti i rifiuti conformemente a quanto previsto dalla legislativa vigente, -al rispetto della politica ambientale e dei requisiti di sicurezza e salute degli operatori, nonché tutto quanto è previsto della normativa vigente in materia di condizionalità. 7. Il COMPARTECIPATO provvede ai seguenti interventi ed alle spese inerenti -al trapianto; -ai diserbi; -ai trattamenti antiparassitari; -alle concimazioni; -alle sarchiature/fresature: -all'irrigazione; -alla raccolta: -al traino e carico; liberare il terreno fine raccolta dai residui colturali: -all'assunzione di ď alla coltura mano opera necessaria stagionale. 8. Qualora il COMPARTECIPATO ritenesse di avvalersi, per l'esecuzione delle lavorazioni, della prestazione di terzi, se ne assumerà a qualunque titolo la responsabilità e i costi. 9. Saranno a carico di ognuna delle parti i rischi personali inerenti all'attività da ciascuno 10. II COMPARTECIPANTE e il COMPARTECIPATO dovranno provvedere a dichiarare in Anagrafe Regionale (come verrà meglio precisato in seguito) l'esatta estensione dei terreni del presente contratto di compartecipazione. 11. Le spese di redazione del presente contratto e quelle relative all'eventuale sua registrazione. da ritenersi carico delle parti equale а 12. Il presente contratto stagionale avrà inizio alla sottoscrizione del medesimo e terminerà alla raccolta del prodotto entro e non oltre il ....., senza possibilità di ulteriori proroghe in quanto, visto l'art 56 legge 203/1982, il contratto è espressamente sottratto al regime di riconduzione all'affitto. Stante la natura del suddetto contratto, non è applicabile l'istituto della disdetta e si intende non rinnovabile alla sua scadenza; eventuali successivi accordi di coltivazione potranno essere raggiunti indipendentemente da quello pregresso, in regime di completa autonomia. 13. Essendo variata la normativa in materia di OCM ortofrutta, le parti concordano di adottare tutti i sistemi tecnici e/o informatici necessari per poter utilizzare detta compartecipazione compatibilmente con quanto previsto dagli organi pubblici pagatori e/o di controllo e già da ora le parti di impegnano a sottoscrivere la documentazione suggerita dal proprio CAA (centro assistenza agricola). Pertanto il COMPARTECIPATE dovrà indicare in Anagrafe Regionale di essere la parte denominata "COMPARTECIPAZIONE CON CONDUZIONE" mentre il COMPARTECIPATO dovrà indicare in anagrafe di essere la parte denominata "COMPARTECIPAZIONE SENZA CONDUZIONE" con riferimento ai mappali sopra descritti ed compartecipazione della presente 14. In caso di controversia le parti stabiliscono che il foro competente è quello di ...... presente soggetta registrazione in caso d'Uso. La а











IL COMPARTECIPANTE
IL COMPARTECIPATO

# Riferimenti normativi

- Dpr del 26/10/1972 n. 633;
- Testo unico del 22/12/1986 n. 917;
- Art. 1705 del c.c.;
- Legge del 06/08/1954 n. 604.

